

Consulenza e assistenza tecnica sulle agevolazioni i finanziamenti e i programmi comunitari, nazionali, regionali e l'internazionalizzazione delle imprese

<p>SCHEDA TECNICA POR FESR 2007/2013 ASSE I – Ricerca scientifica, innovazione tecnologica e società dell'informazione - Linea di Intervento 1.1.3.2 – Realizzazione dei Piani di Innovazione Aziendali ed Interaziendali previsti dai Pacchetti Integrati di Agevolazioni e dai Contratti di Investimento ASSE VII – Sistemi produttivi - Linea di Intervento 7.1.4.1 - Pacchetti Integrati di Agevolazioni per sostenere la competitività delle imprese esistenti POR FSE 2007/2013 ASSE I – Adattabilità</p>
<p>Ente Promotore del Bando Regione Calabria – Dipartimenti Attività Produttive - Lavoro, Formazione Professionale, Politiche della Famiglia, Cooperazione e Volontariato - Cultura, Pubblica Istruzione, Università, Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica - Programmazione Nazionale e Comunitaria</p>
<p>Ambito territoriale Regione Calabria</p>
<p>Destinatari I Soggetti ammissibili alle agevolazioni previste dai Pacchetti Integrati di Agevolazioni sono le imprese "esistenti", che intendono realizzare Piani di Sviluppo Aziendale nell'ambito di proprie unità produttive locali ubicate nel territorio della Regione Calabria. Possono presentare domanda di agevolazione per i Piani di Sviluppo Aziendale: a) le PMI industriali e di servizi già operative, costituite in forma di impresa individuale, societaria e cooperativa o in forma consortile o di associazioni tra imprese; b) le imprese iscritte nell'Albo delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni, costituite in forma di impresa individuale, societaria e cooperativa o in forma consortile o di associazioni tra imprese artigiane. Per beneficiare delle agevolazioni le imprese devono proporre un Piano di Sviluppo Aziendale organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido, da realizzare nell'ambito di un'unità produttiva per lo svolgimento di una delle attività ammesse dal presente Avviso. Per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Nel caso in cui l'impresa produca nello stesso luogo beni e servizi insieme, devono poter essere individuate, ai fini delle valutazioni per la concessione delle agevolazioni, due distinte unità produttive. Per imprese "esistenti" si intendono le imprese costituite e operanti che, alla data di presentazione della domanda: <ul style="list-style-type: none">• abbiano approvato almeno due bilanci o presentato due dichiarazioni annuali dei redditi,• per gli ultimi due bilanci approvati o le ultime due dichiarazioni dei redditi presentate, evidenzino un valore dei ricavi da vendite e/o prestazioni di servizi maggiore di zero.Requisiti di ammissibilità dei Soggetti beneficiari Alla data di presentazione della domanda di agevolazione le imprese di cui ai punti a) e b) del precedente articolo devono possedere i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none">• essere iscritte al registro delle imprese e trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata.• avere una propria unità produttiva nel territorio della Regione Calabria. Per le imprese che, alla data di presentazione della Domanda di Agevolazione, non hanno un'unità produttiva in Calabria, tale requisito dovrà essere dimostrato entro i termini di sottoscrizione dell'Atto</p>

di Adesione e Obbligo, pena l'esclusione dalle agevolazioni;

- per le imprese industriali e di servizi, trovarsi in regime di contabilità ordinaria. Qualora l'impresa si trovi in regime di contabilità semplificata al momento della Domanda di Agevolazione, la stessa, in caso di ammissione alle agevolazioni, deve adottare il regime di contabilità ordinaria a partire dal primo esercizio contabile nel quale è possibile esercitare l'opzione. A tal fine, i predetti soggetti rilasciano apposita dichiarazione nella domanda di partecipazione. Le imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni sono ammissibili alle agevolazioni anche se operano in regime di contabilità semplificata entro i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente.
- essere iscritte all'INPS.
- essere in regola con le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- essere in regola con il pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi. A tal fine le imprese devono produrre, insieme alla Domanda di Agevolazione e al momento della presentazione delle diverse richieste di erogazione delle agevolazioni eventualmente concesse, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) ai sensi dell'art. 10, comma 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge n. 248/2005;
- aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
- non avere ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti di stato dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine le imprese dovranno produrre apposita dichiarazione con le modalità indicate dal DPCM 23 maggio 2007;
- non trovarsi nelle condizione di difficoltà per come definito dal Reg. 800/2008, art. 1, comma 7;
- avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del C.C. Tale requisito non è richiesto nei casi in cui sussistano contestualmente le seguenti 2 condizioni:
 1. il singolo Piano di Sviluppo Aziendale preveda solo il Piano di Innovazione (senza successiva industrializzazione) e/o il Piano di Formazione e/o il Piano Integrato dei Servizi Reali con esclusione degli investimenti produttivi.
 2. i singoli piani si realizzino in sedi diverse dall'unità produttiva dell'impresa quali agenzie formative o Università o centro di ricerca purché localizzate in Calabria.

Settori di attività ammissibili

Possono essere ammessi alle agevolazioni esclusivamente i Piani di Sviluppo Aziendale riguardanti le attività di seguito indicate sulla base della classificazione ISTAT ATECO 2007:

- Sezione B - "Estrazione di minerali da cave e miniere".
- Sezione C "Attività manifatturiere" con le seguenti esclusioni:
 - Fabbricazione prodotti di cokeria: tutto il gruppo 19.10;
 - Produzioni siderurgiche: tutto il gruppo 24.10 e le categorie 24.20.1 e 24.20.2 (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm);
 - Costruzioni e riparazioni navali: le categorie 30.11.0 (limitatamente alle costruzioni metalliche) e 33.15 (limitatamente alla riparazione e manutenzione di navi commerciali).
 - Produzione fibre artificiali: tutto il gruppo 20.60
 - Imprese operanti nei settori agro-industriali:
 - le classi 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4
 - il gruppo 10.51
 - le classi 10.6 e 10.9
 - il gruppo 10.81 e le categorie 10.84.0 e 10.89.0
 - i gruppi 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.06
 - 12.0 tutta la classe.
- Sezione E "Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento" ad esclusione della divisione 36;
- Sezione H "Trasporto e magazzinaggio" tutta la divisione 52 ad esclusione del gruppo 52.29;
- Sezione J "Servizi di informazione e comunicazione" limitatamente alle divisioni 62 e 63;
- Sezione M "Attività professionali, scientifiche e tecniche" limitatamente alla divisione 72, alle classi 71.2 e 74.1, alla categoria 70.22.01;

- Sezione S "Altre attività di servizi" limitatamente alla categoria 96.01.10.

Sono comunque escluse dalle agevolazioni:

- le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli; della pesca e/o dell'acquacoltura, di cui al Regolamento (CE) n. 1040/2000 del Consiglio; dei trasporti; dell'industria carboniera; della costruzione navale; delle fibre sintetiche.
- le attività connesse all'esportazione. Non verranno concessi gli aiuti connessi direttamente ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione. Non verranno altresì concessi aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Iniziative ammissibili

I Piani di Sviluppo Aziendale sono articolati nei seguenti Piani specifici:

- A – Piano di Investimenti Produttivi;
- B – Piano Integrato di Servizi Reali;
- C – Piano di Innovazione Aziendale;
- D – Piano di Formazione Aziendale.

I Piani di Sviluppo Aziendale sono ammissibili alle agevolazione dei Pacchetti Integrati di Agevolazioni anche nel caso in cui prevedono la realizzazione di un solo Piano specifico tra quelli riportati nel precedente comma, purché risulti organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa.

Spese ammissibili

Ai fini dell'ammissibilità delle spese si fa riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, e in particolare, al Regolamento (CE) n. 1080/2006, al Regolamento (CE) n. 1083/2006, al Regolamento (CE) n. 800/2008 e al Regolamento sulle condizioni di ammissibilità al cofinanziamento comunitario approvato con DPR n. 196 del 03/10/2008.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Reg. (CE) n. 800/2008, possono beneficiare dell'agevolazione solo i Piani di Sviluppo Aziendale con "avvio dei lavori" successivo alla data di presentazione della Domanda di Agevolazione da parte del Soggetto Beneficiario.

Si specifica che la data di avvio dei lavori o delle attività è quella relativa al primo dei titoli di spesa ammissibili relativi alla fase di esecuzione del progetto, ancorché quietanzato o pagato successivamente. Pertanto, ai fini della determinazione della data di avvio del programma, non sono considerate le eventuali spese di progettazione e quelle preliminari sostenute dall'impresa prima della data di presentazione della domanda di agevolazione, che non attengono alla fase di esecuzione dei progetti.

Le tipologie di spese e le condizioni e le limitazioni di ammissibilità dei Piani specifici sono indicate nei successivi rispettivi paragrafi.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1080/2006 e del DPR n. 196 del 03/10/2008, sono comunque spese non ammissibili:

- le spese che non sono direttamente imputabili all'operazione oggetto di finanziamento;
- le spese che non sono riconducibili ad una categoria di spese prevista dall'Avviso Pubblico;
- le spese che non sono pertinenti con l'attività oggetto dell'operazione;
- le spese che non sono state effettivamente sostenute;
- le spese che non sono state sostenute nell'arco temporale del POR Calabria FESR 2007/2013 e del POR Calabria FSE 2007/2013;
- le spese che non siano verificabili in base ad un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
- le spese che non sono comprovate da fatture quietanzate o, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- le spese che non sono sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente;
- le spese per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità, ovvero spese per le quali i pagamenti non sono stati effettuati mediante bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato al fornitore con evidenza dell'addebito sul c/c bancario; non sono pertanto ammessi pagamenti per contanti o compensazioni;
- le spese relative ad interessi passivi (art. 7 del Regolamento (CE) n. 1080/06);
- le spese relative a imposte e tasse;
- le spese relative all'IVA quando l'imposta è recuperabile (art. 7 del Regolamento (CE) n. 1080/06);
- le spese relative ad attività di intermediazione.

Tutti gli importi previsti dal presente Avviso si intendono in euro e al netto di IVA e di ogni altro onere accessorio. Le spese in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA.

Tipologia agevolazione

Contributo in Conto Capitale

Contributi, modalità di erogazioni

Dotazione finanziaria

L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del presente Avviso è pari a euro 42.000.000,00, così ripartito per fonte di finanziamento:

- POR Calabria FESR 2007-2013 – Asse VII "Sistemi produttivi": euro 31.000.000,00;
- POR Calabria FESR 2007-2013 – Asse I "Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Società dell'informazione": euro 10.000.000,00;
- POR Calabria FSE 2007-2013 - Asse I – Adattabilità: euro 1.000.000,00;

La disponibilità complessiva di risorse finanziarie potrà essere incrementata qualora si rendano disponibili ulteriori risorse a seguito di provvedimenti di disimpegno o riprogrammazione.

Divieto di cumulo

Gli aiuti concessi in virtù del presente Avviso non possono essere cumulati con altri aiuti esentati del Regolamento (CE) n. 800/2008 o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi – coincidenti in parte o integralmente – ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento delle intensità di aiuto o degli importi massimi di aiuto previsti dalla Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013 e dal Regolamento (CE) n. 800/2008.

Concessioni delle agevolazioni

L'Amministrazione regionale, per i Piani di Sviluppo Aziendale utilmente collocati in graduatoria, adotta i provvedimenti di concessione provvisoria, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, procedendo in ordine decrescente dal primo e fino ad esaurimento delle risorse stesse.

Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo Piano di Sviluppo Aziendale agevolabile dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue. E' fatta salva la facoltà per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte.

Ciascun provvedimento di concessione, oltre ad indicare l'impresa beneficiaria, la tipologia del Piano agevolato e l'ubicazione dell'unità produttiva, indica gli investimenti ammessi alle agevolazioni suddivisi per capitolo di spesa e l'ammontare delle agevolazioni totali.

Qualora si verificassero delle rinunce da parte di imprese agevolate ovvero si rendessero disponibili delle risorse già impegnate nella stessa graduatoria, si potranno concedere le agevolazioni in favore delle prime imprese già presenti in graduatoria ma non agevolate per carenza di fondi, secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Erogazione delle agevolazioni per i Piani di Investimenti Produttivi

L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in misura non superiore a quattro, a richiesta dell'impresa proponente; ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché brevetti e licenze e macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti nello stabilimento.

In corrispondenza alla richiesta di erogazioni per stati di avanzamento potranno essere effettuati dall'Amministrazione regionale specifici controlli delle opere eseguite e/o dei brevetti e licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature presenti nello stabilimento, sulla base della documentazione tecnica fornita e della dichiarazione, sostitutiva dell'atto notorio, dell'imprenditore o del legale rappresentante della società, che attesti sia l'importo delle opere, dei brevetti, delle licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti, sia che le ditte fornitrici non hanno acquisito, né acquisiranno su macchinari, impianti ed attrezzature da essi forniti, alcun diritto di prelazione o patto di riservato dominio. L'Amministrazione regionale eroga per ogni stato di avanzamento il 90% della quota di contributo in conto capitale riferibile allo stesso stato di avanzamento in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali, potrà essere liquidato il 10%.

La prima erogazione del contributo, pari a non più del 60% del totale, può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Calabria.

L'anticipazione si recupera con la successiva tranche di contributo e contestuale estinzione della garanzia fidejussoria.

L'impresa è tenuta a comunicare l'ultimazione dell'investimento entro un mese dalla data

dell'ultimo titolo di spesa relativo al programma di investimento.

Per l'erogazione dell'agevolazione, la documentazione di spesa da allegare consiste in fatture e documenti validi fiscalmente, debitamente quietanzati in originale e in copia. L'avvenuto pagamento deve essere attestato dal fornitore del servizio mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Detta documentazione deve essere presentata al Soggetto Attuatore, pena la revoca del contributo, entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti.

Le erogazioni a saldo dovranno essere altresì precedute da apposito sopralluogo da parte dell'Amministrazione regionale, teso a verificare la corretta realizzazione dell'investimento.

Nel caso l'impresa beneficiaria costruisca in proprio impianti o macchinari, produrrà commesse interne di lavorazione con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione.

Per l'erogazione a saldo del contributo in conto capitale, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa, salvo proroga per eccezionali provati motivi concessa dall'Amministrazione regionale, è necessario produrre apposita relazione di collaudo a firma di un tecnico, nominato dalla Regione Calabria, abilitato in relazione alle categorie di opere da collaudare, attestante la funzionalità dell'impianto, la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, la capacità produttiva dell'impianto, l'osservanza delle norme antinquinamento e di quelle relative all'uso del territorio.

A seguito dell'accertamento da parte della Regione Calabria dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese e sulla base dei risultati della verifica di cui al comma precedente, si procede alla erogazione a saldo del contributo in conto capitale o all'eventuale recupero totale o parziale del contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi semplici, calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.

Il Soggetto Beneficiario è tenuto ad utilizzare e a comunicare all'Amministrazione regionale gli estremi di uno o più "conto/i corrente/i dedicato/i" che sarà/saranno utilizzato/i per le erogazioni del contributo. Il Soggetto Beneficiario dovrà compiere tutte le operazioni di pagamento mediante tale/i "conto/i corrente/i dedicato/i" da cui potranno chiaramente evincersi i movimenti in entrata e uscita.

In ogni caso, i Soggetti beneficiari s'impegnano alla presentazione di copia degli estratti conto da cui si possano evincere i movimenti che si riferiscono al Piano.

Erogazione delle agevolazioni per i Piani Integrati di Servizi Reali

I servizi reali dovranno essere completati entro i termini indicati nel Piano e nel rispetto dei piani di lavoro formulati dai fornitori dei servizi.

All'atto della conclusione di ognuno dei servizi previsti dal Piano, l'impresa presenta alla Regione Calabria la "Domanda di Concessione degli Aiuti", secondo lo schema messo a disposizione dall'Amministrazione Regionale.

La Domanda dovrà essere redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve attestare la permanenza delle condizioni di ammissibilità dell'impresa e che il piano ed i relativi servizi si sono conclusi e sono stati eseguiti a regola d'arte.

Alla Domanda devono essere allegati: il rapporto finale relativo ai servizi ricevuti; la dimostrazione del pagamento dei corrispettivi stabiliti a favore dei fornitori dei servizi utilizzati; ogni altra documentazione necessaria per la validazione da parte della Regione Calabria del Piano Integrato dei Servizi Reali e degli interventi realizzati.

La Regione Calabria, sulla base degli indicatori forniti e di una verifica sul raggiungimento dei risultati previsti nel programma integrato di servizi e nei relativi piani di lavoro, approva la concessione della agevolazione o rigetta la stessa entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda.

Il provvedimento di concessione dell'agevolazione specifica l'ammontare dell'aiuto riconosciuto rispetto ai costi previsti e rendicontati dal richiedente.

Per l'erogazione dell'agevolazione, la documentazione di spesa da allegare consiste in fatture e documenti validi fiscalmente debitamente quietanzati. L'avvenuto pagamento deve essere attestato dal fornitore del servizio stesso, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Il mancato rispetto dei termini indicati per la conclusione dei servizi previsti nel Piano, comunque entro i 24 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, comporterà l'archiviazione automatica della pratica e la decadenza dalle agevolazioni accordate.

Il Soggetto Beneficiario è tenuto ad utilizzare e a comunicare all'Amministrazione regionale gli estremi di uno o più "conto/i corrente/i dedicato/i" che sarà/saranno utilizzato/i per le erogazioni del contributo. Il Soggetto Beneficiario dovrà compiere tutte le operazioni di pagamento mediante tale/i "conto/i corrente/i dedicato/i" da cui potranno chiaramente evincersi i movimenti in entrata e uscita.

In ogni caso, i Soggetti beneficiari s'impegnano alla presentazione di copia degli estratti conto da cui si possano evincere i movimenti che si riferiscono al Piano.

Erogazione delle agevolazioni per i Piani di Innovazione Aziendale

L'impresa beneficiaria è tenuta a presentare alla Regione Calabria una relazione intermedia sulle attività svolte nell'ambito del Piano di Innovazione Aziendale. La relazione intermedia dovrà essere corredata da tutto ciò che si ritenga utile a dimostrare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi del progetto e lo stato di avanzamento dello stesso.

La rendicontazione finanziaria dovrà essere presentata utilizzando i moduli resi disponibili dall'Amministrazione Regionale, che dovranno pervenire alla Regione Calabria firmati in originale dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, corredati da dichiarazione sostitutiva di notorietà. La rendicontazione finanziaria conterrà i costi realmente sostenuti (quietanzati) e gli impegni assunti nel periodo di riferimento, vale a dire dalla data di firma della convenzione alla data di scadenza intermedia del lavoro di ricerca.

L'impresa beneficiaria è tenuta a presentare alla Regione Calabria, entro 60 giorni dalla data di termine delle attività fissata nell'Atto di Adesione e Obbligo, una relazione tecnica finale sulle attività realizzate nell'ambito del Piano di Innovazione Aziendale.

Congiuntamente alla presentazione della relazione tecnica finale dovrà essere consegnata alla Regione Calabria una rendicontazione finanziaria che descrive i costi relativi alla realizzazione dei lavori nel periodo di riferimento e regolarmente quietanzati entro la data di presentazione del rendiconto.

L'erogazione del finanziamento può avvenire con una anticipazione fino alla misura del 60% del totale, subordinatamente alla presentazione di idonea garanzia o polizza fideiussoria con beneficiario la Regione Calabria per un importo pari all'importo dell'anticipo stesso.

Il Soggetto Beneficiario è tenuto ad utilizzare e a comunicare all'Amministrazione regionale gli estremi di uno o più "conto/i corrente/i dedicato/i" che sarà/saranno utilizzato/i per le erogazioni del contributo. Il Soggetto Beneficiario dovrà compiere tutte le operazioni di pagamento mediante tale/i "conto/i corrente/i dedicato/i" da cui potranno chiaramente evincersi i movimenti in entrata e uscita.

In ogni caso, i Soggetti beneficiari s'impegnano alla presentazione di copia degli estratti conto da cui si possano evincere i movimenti che si riferiscono al Piano

Erogazione delle agevolazioni per i Piani di Formazione Aziendale

L'impresa beneficiaria è tenuta a presentare alla Regione Calabria una relazione intermedia sulle attività svolta nell'ambito del Piano di Formazione Aziendale. La relazione intermedia dovrà essere corredata da tutto ciò che si ritenga utile a dimostrare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi del Piano e lo stato di avanzamento dello stesso.

La rendicontazione finanziaria dovrà essere presentata utilizzando i moduli resi disponibili dall'Amministrazione Regionale, che dovranno pervenire alla Regione Calabria firmati in originale dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, corredati da dichiarazione sostitutiva di notorietà. La rendicontazione finanziaria conterrà i costi realmente sostenuti (quietanzati) e gli impegni assunti nel periodo di riferimento, vale a dire dalla data di firma dell'Atto di Adesione e Obbligo alla data di scadenza intermedia del lavoro di formazione fissata.

L'impresa beneficiaria è tenuta a presentare alla Regione Calabria al termine delle attività una relazione tecnica finale sulle attività realizzate nell'ambito del Piano di Formazione Aziendale.

Congiuntamente alla presentazione della relazione tecnica finale dovrà essere consegnata alla Regione Calabria una rendicontazione finanziaria che descrive i costi relativi alla realizzazione delle attività nel periodo di riferimento, vale a dire dalla data di firma della convenzione alla data di scadenza della stessa, e regolarmente quietanzati entro la data di presentazione del rendiconto.

L'erogazione del contributo può avvenire con una anticipazione fino alla misura del 60% del totale, subordinatamente alla presentazione di garanzia o polizza fideiussoria con beneficiario la Regione Calabria per un importo pari all'importo dello stesso anticipo.

La restante parte verrà erogata a saldo.

Il Soggetto Beneficiario è tenuto ad utilizzare e a comunicare all'Amministrazione regionale gli estremi di uno o più "conto/i corrente/i dedicato/i" che sarà/saranno utilizzato/i per le erogazioni del contributo. Il Soggetto Beneficiario dovrà compiere tutte le operazioni di pagamento mediante tale/i "conto/i corrente/i dedicato/i" da cui potranno chiaramente evincersi i movimenti in entrata e uscita.

In ogni caso, i Soggetti beneficiari s'impegnano alla presentazione di copia degli estratti conto da cui si possano evincere i movimenti che si riferiscono al Piano.

Variazioni di progetto

Solo in caso di effettiva ed oggettiva necessità, nel corso della realizzazione dei Piani specifici, il Soggetto beneficiario può procedere ad effettuare delle variazioni di progetto, secondo quanto riportato nei successivi commi.

Il Soggetto beneficiario può procedere autonomamente, restando pertanto in capo allo stesso soggetto il rischio derivante, ad effettuare delle variazioni di progetto, purché le stesse rispettino le seguenti condizioni:

- riguardino una rimodulazione del budget preventivo del progetto tra le varie categorie di costo entro un limite del 10%;
- attengano a variazioni degli importi, sia in diminuzione che in aumento, e/o delle caratteristiche tecniche di singoli beni previsti dai Piani approvati;
- non pregiudichino le condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso e non modifichino gli obiettivi dei Piani approvati;
- non alterino i requisiti di valutazione che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per l'inserimento in posizione utile nella graduatoria del Piano di Sviluppo Aziendale approvato.

Le variazioni di cui al comma precedente dovranno essere comunque comunicate all'Amministrazione regionale, che, in fase di collaudo, provvederà ad effettuare le necessarie verifiche amministrativo-contabili e tecniche volte ad accertarne l'ammissibilità e, in caso di esito negativo di detti accertamenti, procederà alla revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse in via provvisoria.

Nel caso di varianti di progetto, che non rientrano tra quelle riportate al comma precedente, il Soggetto beneficiario deve produrre preventivamente una motivata richiesta all'Amministrazione regionale, che l'esamina ed eventualmente l'autorizza.

Non sono in ogni caso ammesse variazioni che determinino un aumento del contributo pubblico concesso.

A) – PIANO DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

Investimenti produttivi ammissibili

Gli investimenti produttivi ammissibili alle agevolazioni previste dal Pacchetto Integrato di Agevolazioni devono riguardare una sola unità produttiva e non possono essere suddivisi in più domande di agevolazione.

Gli investimenti produttivi devono essere finalizzati:

- a. alla realizzazione di nuovi impianti produttivi;
- b. all'ampliamento di unità produttive esistenti;
- c. all'ammodernamento, alla riconversione, alla riattivazione e al trasferimento di impianti produttivi esistenti;
- d. alla diversificazione della produzione di un'unità produttiva con prodotti nuovi aggiuntivi;
- e. alla diversificazione della produzione di un'unità produttiva con il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo.

A tal fine si considera:

- nuovo impianto produttivo, il programma volto alla realizzazione di una nuova unità produttiva da parte di imprese già esistenti;
- "ampliamento", il programma volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale). Per "capacità di produzione" si intende il valore teorico massimo della produzione, espresso in opportuna unità di misura (laddove non è possibile altra soluzione, espressa in n. di ore-uomo) conseguibile per ogni unità di tempo (preferibilmente il turno di otto ore o, per lavorazioni a ciclo continuo, le 24 ore) e per ciascun prodotto, nelle migliori condizioni di funzionamento e senza fermate di alcun tipo;
- "ammodernamento", il programma che sia volto ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi, ovvero ad introdurre la riorganizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico dell'impresa. Per "produttività" si intende il rapporto tra il fatturato netto ed il numero di occupati; per "condizioni ecologiche legate ai processi produttivi" si intendono sia quelle ambientali che quelle di lavoro;
- "riconversione", il programma diretto ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti. E' da intendere tale il programma attraverso il quale, con riferimento alla Classificazione delle attività economiche ISTAT 2007, vengono sostituite, in tutto o in parte, le produzioni con altre appartenenti a "gruppi" differenti;
- "riattivazione", il programma che ha come obiettivo la ripresa dell'attività di insediamenti produttivi inattivi per lo svolgimento, da parte di soggetti diversi da quelli titolari della struttura inattiva, di un'attività uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente. La riattivazione consiste nell'utilizzo di una unità produttiva esistente,

della quale sia accertato un permanente stato di inattività, per lo svolgimento di un'attività ammissibile uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente. A tal fine si intende convenzionalmente "permanente", lo stato di inattività che si è protratto per almeno i due anni precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Ai fini della concedibilità delle agevolazioni è necessario che i soggetti che determinano le scelte e gli indirizzi dell'impresa richiedente siano diversi da quelli titolari della struttura inattiva. Per tali iniziative possono essere ammesse le spese di manutenzione in senso lato purché capitalizzate e funzionalmente indispensabili al ripristino dell'attività. Nel caso di stato di inattività "permanente", qualora la nuova attività non sia uguale o funzionalmente analoga alla precedente, tanto da non consentire il prevalente riutilizzo funzionale della struttura preesistente, l'iniziativa è da classificare come nuovo impianto; qualora lo stato di inattività non sia "permanente", l'iniziativa viene classificata, a seconda delle caratteristiche del programma, di ampliamento o di ammodernamento, nel caso di attività uguale o funzionalmente analoga alla precedente, di riconversione, nel caso di attività diversa da quella precedente;

- "trasferimento", il programma volto a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'Amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale. In tutti gli altri casi nei quali il cambiamento della localizzazione dell'unità produttiva derivi da un'esigenza dell'impresa, il programma è da inquadrare, oltre che come trasferimento, anche, a tutti gli effetti, in una delle altre tipologie di cui il programma stesso presenta le caratteristiche peculiari. E' questo, ad esempio, il caso legato all'impossibilità per l'impresa di ampliare la propria struttura produttiva nell'esistente localizzazione; in tale ipotesi, in presenza di un cambiamento della localizzazione accompagnato da un incremento della capacità di produzione, il programma sarebbe da classificare come "trasferimento ed ampliamento".

In tutti i casi di cambiamento della localizzazione, e, quindi, non solo nei casi di semplice trasferimento, ai fini del calcolo delle agevolazioni, dalle spese ritenute ammissibili deve essere portato in detrazione il valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati nell'attività produttiva. Il suddetto valore da portare in detrazione è quello che risulta da una perizia giurata redatta da un tecnico che l'impresa deve individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie. Tale perizia deve valutare i cespiti di cui si tratta all'epoca della cessazione dall'impiego.

Spese ammissibili per gli investimenti produttivi

Sono ammissibili le spese relative all'acquisto o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alla finalità del programma oggetto della domanda di agevolazioni.

Tali spese riguardano:

- a) progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi, spese di fidejussione;
- b) suolo aziendale;
- c) sistemazioni del suolo e indagini geognostiche;
- d) opere murarie e assimilate;
- e) infrastrutture specifiche aziendali;
- f) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;
- g) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- h) brevetti, licenze e know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma.

Con riferimento alle spese indicate nel precedente articolo si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- l'ammontare relativo delle spese di cui alla lettera a) sono ammesse nel limite del 5% dell'investimento complessivo ammissibile; le spese relative allo studio di fattibilità economico finanziaria non possono eccedere il 2,0% dell'investimento ammissibile, fino ad un massimo di 25.000 euro;

- le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui alla lettera b) e le spese relative alle sistemazioni del suolo e indagini geognostiche di cui alla lettera c) sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile. Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del DPR 196/2008, l'acquisizione del suolo di cui alla lettera b) è ammissibile a condizione che esista un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi del Piano di Investimenti Produttivi; il valore di mercato del suolo sia attestato attraverso la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili.
- in relazione alle spese di cui alle lettere d) ed e), si precisa che:
 - l'acquisto di edifici già costruiti, ai sensi dell'art. 6 del DPR 196/2008, è ammissibile purché: siano direttamente connessi e utilizzati conformemente alle finalità del Piano di Investimenti Produttivi; sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato dell'immobile, nonché la conformità dello stesso alla normativa nazionale, oppure che espliciti i punti non conformi e sia prevista la loro regolarizzazione da parte del beneficiario; l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario; l'immobile sia utilizzato per la destinazione stabilita.
 - non è agevolabile un programma consistente solo nella realizzazione o nell'acquisto di immobili e/o altre opere murarie. Nel caso che il programma preveda l'acquisto di un immobile esistente comprensivo del relativo suolo, al fine di verificare il rispetto dei relativi predetti limiti previsti per il suolo aziendale e per le opere murarie, l'impresa deve produrre una perizia giurata attestante il valore del suolo stesso;
 - le spese per opere murarie ed assimilate sono ammissibili al 100% del totale delle stesse solo qualora si tratti di opere strettamente necessarie al ciclo produttivo;
 - le spese relative agli immobili adibiti ad uffici possono essere ammesse alle agevolazioni nel limite massimo del 30% del totale delle spese e, comunque, nella misura massima di 25 mq per addetto;
 - per le imprese del settore dei servizi le spese per opere murarie ed assimilabili sono ammissibili, con i medesimi limiti di cui al punto precedente esclusivamente per unità produttive localizzate in aree industriali;
 - la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile alle agevolazioni purché siano già trascorsi, alla data di presentazione della Domanda di Agevolazione, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- in relazione alle spese di cui alla lettera f), si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;
- le spese di cui alle lettere d) ed f) possono comprendere anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unità produttiva, di asili nido;
- le spese di cui alle lettere b), g) e h), che per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato;
- le spese di cui alle lettere f) e g) e relative progettazioni sono ammesse alle agevolazioni anche se sostenute con commesse interne di lavorazione, da imprese in regime di contabilità ordinaria, purché capitalizzate;
- le spese di cui alla lettera f), relative alle attrezzature facenti parte del programma di investimenti da agevolare, la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma medesimo, bensì presso altre unità della stessa impresa o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purché:
 - siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al

completamento del ciclo produttivo da agevolare;

- dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% dell'intero capitolo "Macchinari, impianti e attrezzature";
 - vengano ubicate presso unità produttive localizzate nel territorio regionale;
 - siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa impresa, nel libro dei cespiti ammortizzabili; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del DPR n. 627 del 6.10.78 e del D.M. 29.11.78 e successive modifiche e integrazioni;
 - vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);
 - la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
 - i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle dell'impresa cedente; a tal fine questa ultima deve acquisire e trasmettere all'Amministrazione Regionale, appena possibile, una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
 - il legale rappresentante dell'impresa cedente sottoscriva ed alleggi alla domanda di agevolazione una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- tra le spese relative ai programmi informatici, di cui alla lettera g), anche se realizzati con commesse interne di lavorazione, sono incluse quelle relative ai servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche. Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le suddette spese ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo;
 - le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere b), d), g) e h), di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della Domanda di Agevolazione. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della Domanda di Agevolazione, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
 - non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati (ad eccezione dei mezzi all'interno dei quali si svolge una fase del ciclo di produzione), le spese notarili, quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, e tutte le spese non capitalizzate;
 - non sono altresì ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;
 - non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria;
 - non sono, altresì, ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500 euro. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.

Il programma da agevolare, o una parte dello stesso, può essere realizzato con la modalità del cosiddetto "contratto chiavi in mano" fermo restando che non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti.

Le forniture che intervengono attraverso contratti "chiavi in mano" devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle

agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per sé non ammissibili. Pertanto, ai fini del riconoscimento di ammissibilità delle spese, tali contratti di fornitura potranno essere utilmente considerati alle seguenti ulteriori condizioni:

- il contratto "chiavi in mano" dovrà contenere l'esplicito riferimento alla pratica di agevolazioni; esso dovrà quindi contenere una dichiarazione con la quale l'impresa beneficiaria specifica di aver richiesto detta fornitura per la realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimenti di cui alla domanda di agevolazione;
- al contratto di fornitura "chiavi in mano" dovrà essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo le note categorie di spesa (progettazione e studi, suolo, opere murarie e assimilate, macchinari impianti e attrezzature), con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa;
- il general contractor dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite dell'impresa beneficiaria ed a semplice richiesta di questa ultima, o dell'Amministrazione regionale o di loro delegati, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso general contractor acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, ed in particolare il nominativo dei suoi fornitori ed i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti utili a comprovare la natura delle forniture ed il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;
- possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti "chiavi in mano" il cui general contractor abbia stabile organizzazione (modello di convenzione OCSE-articolo 5) in Italia ove dovrà essere custodita e reperita la predetta documentazione di spesa anche ai fini dei controlli previsti dal decreto attuativo e dalla presente circolare.

L'impresa che intenda fare ricorso a tale particolare modalità di acquisizione dei beni da agevolare è tenuta a darne informazione nel piano descrittivo ovvero, avendo maturato la decisione in corso d'opera e rappresentando tale modalità una vera e propria variazione sostanziale del programma, a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione regionale. Quest'ultima valuta, tra l'altro, la comprovata, specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui l'impresa istante intende affidare la realizzazione del contratto "chiavi in mano", con particolare riferimento all'avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti similari da parte dello stesso; a tal fine l'impresa istante è tenuta a fornire tutti gli elementi necessari. L'Amministrazione regionale, sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa, formula il proprio motivato parere circa l'ammissibilità di tale modalità e della conseguente agevolabilità dell'intero programma ovvero, a seconda dei casi, dei beni interessati.

Le spese di cui ai precedenti commi dovranno essere realizzate entro 24 mesi a decorrere dalla data di avvio del programma di spesa, ovvero dalla data relativa al primo dei titoli di spesa ammissibili relativi alla fase di esecuzione del progetto. La data di ultimazione del Piano è definita dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

In ogni caso, a pena di esclusione dalle agevolazioni, il programma di spesa dovrà essere avviato entro 9 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione provvisoria.

Il Beneficiario ha l'obbligo di ultimare il programma di spesa entro i termini previsti. Per provati motivi, l'Amministrazione regionale può concedere una proroga di 6 mesi delle attività, previa istanza motivata del beneficiario da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, una sola volta nel corso del progetto.

Forma e intensità dell'aiuto

Le agevolazioni per gli investimenti produttivi sono concesse in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.C.E. del 09 agosto 2008.

L'importo degli aiuti non può in ogni caso superare i massimali di intensità di aiuto previsti dalla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" approvata dalla Commissione Europea con la Decisione n. 324 del 28 novembre 2007 per il periodo di programmazione 2007 - 2013. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto inteso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.

Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento delle concessione al tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, fissato dalla Commissione Europea e pubblicato sul sito Internet all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html .

Le agevolazioni alle Medie Imprese, come definite dall'Allegato I del Regolamento (CE) N. 800/2008, sono concesse nella forma di un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% in ESL degli investimenti ammissibili effettuati con modalità diretta.

Le agevolazioni alle Piccole Imprese, come definite dall'Allegato I del Regolamento (CE) N. 800/2008, sono concesse nella forma di un contributo in conto capitale nella misura massima del 50% in ESL degli investimenti ammissibili effettuati con modalità diretta.

Gli investimenti ammissibili per i Piani di Investimenti Produttivi Aziendali hanno le seguenti limitazioni:

- per le imprese del settore industria il totale delle spese ammissibili deve essere compreso tra 200.000 e 5.000.000 di euro;
- per le imprese del settore dei servizi il totale delle spese ammissibili deve essere compreso tra 100.000 e 2.000.000 di euro;
- per le imprese artigiane il totale delle spese ammissibili deve essere compreso tra 50.000 e 1.000.000 di euro.

Qualora le spese prevedano un importo superiore a quanto indicato nel precedente comma lo stesso viene ricondotto dall'Amministrazione regionale a quello massimo ammissibile ai soli fini del calcolo dell'agevolazione. Tuttavia, l'impresa dovrà dimostrare la copertura finanziaria delle spese non agevolabili.

L'ammontare minimo di mezzi apportati dall'impresa per la realizzazione del programma di investimenti produttivi non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque aiuto pubblico.

L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria.

L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

Per attestare la copertura finanziaria del Piano di Investimento Produttivo, ciascun soggetto interessato può fare ricorso, congiuntamente o alternativamente:

- a) al finanziamento bancario;
- b) all'apporto di mezzi propri o ad altre fonti di copertura.

A tal fine, pena l'esclusione della Domanda di Agevolazione, entro la data di sottoscrizione dell'Atto di Adesione e Obbligo, il Soggetto Beneficiario deve produrre la seguente documentazione:

- nel caso di ricorso al finanziamento bancario, copia della delibera bancaria di concessione del finanziamento redatta dalla Banca, dall'Intermediario Finanziario ex art.106 TUIB secondo la modulistica allegata al presente Avviso;
- nel caso di apporto di mezzi propri, una attestazione bancaria sul merito creditizio, utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso, e/o documentazione equipollente comprovante la disponibilità finanziaria, quali copie autentiche di attestati da saldi asserenti la disponibilità liquida (libretti bancari, postali, certificati di deposito, titoli di stato, ecc.), delibere societarie o documentazioni contabili relative al versamento del capitale proprio nella misura prevista, ecc.

Criteri di valutazione

La valutazione del Piano di Investimenti Produttivi proposto viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei criteri di selezione della Linea di Intervento approvati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 65, lett. a), del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

Di seguito sono riportati i criteri di valutazione con i relativi punteggi massimi attribuibili

TABELLA A - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

Vista la complessità della tabella si rimanda per la visione al file:

www.regione.calabria.it/sviluppo/allegati/pia_2010/avviso_pia_2010_22.11.2010_.pdf (Pag. 18)

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, si specifica che relativamente: ai criteri A2 e A3, le spese relative dovranno essere previste nel programma di investimento per il quale si richiede l'agevolazione;

- al criterio A4, è necessario presentare documentazione probatoria;
- al criterio A5, è necessario allegare alla domanda di agevolazione apposita dichiarazione del proprietario dell'immobile;
- al criterio A6, si ha passaggio generazionale qualora il programma di investimenti oggetto delle agevolazioni venga realizzato da persona o società subentrante per passaggio generazionale (padre/figlio o nonno/nipote) lasciando invariata la linea d'attività originaria. Il passaggio deve essere successivo alla domanda di agevolazione e comprovato, con

idonea documentazione (cessione di azienda o di ramo d'azienda al figlio/nipote, conferimento di azienda o ramo d'azienda in una società in cui il figlio/nipote abbia l'amministrazione e la maggioranza assoluta delle quote, cessione delle quote che consentano al figlio/nipote di poter avere l'amministrazione e la maggioranza assoluta della società), entro la conclusione dell'investimento, per i previsti controlli.

- ai criteri A.8.1a e A.8.1b, si assegna il punteggio massimo, pari a 4, se per la realizzazione dell'investimento non sono previste autorizzazioni generali e specifiche da ottenere (criterio A.8.1a); nel caso in cui dette autorizzazioni sono previste (criterio A.8.1b), il punteggio da assegnare sarà dato dalla differenza tra il punteggio massimo e quello relativo a ciascuna tipologia di autorizzazione da ottenere, per come riportato nella griglia di valutazione.
- al criterio A11, per investimenti innovativi, tecnologie dell'informazione e della comunicazione si intendono:

a) apparecchiature, macchinari e impianti robotizzati connessi al ciclo produttivo, gestiti da sistemi digitali basati su piattaforme software e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo dei sistemi succitata

b) piattaforme e tecnologie digitali funzionali alla gestione della produzione e finalizzate alla reingegnerizzazione ed integrazione dei processi organizzativi, aziendali e interaziendali e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto delle predette piattaforme tecnologiche;

c) acquisizione di brevetti funzionali all'esercizio delle attività oggetto del Piano;

d) apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di Ricerca e Sviluppo aziendali;

e) piattaforme e tecnologie digitali per la gestione dei sistemi di interfaccia e transazione con clienti e fornitori e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo delle predette piattaforme e tecnologie;

f) realizzazione o acquisizione di impianti destinati al riciclo delle acque di processo;

g) realizzazione o acquisizione di impianti per la produzione di energia termica o elettrica da fonti rinnovabili (esclusi gli impianti eolici).

In ogni caso, per investimento innovativo si intende il macchinario come sistema completo senza distinzione della componente elettronica e/o di software. Per la verifica di innovatività delle spese dovrà essere prodotta una dichiarazione di un tecnico abilitato ovvero un'autocertificazione del fornitore o dell'azienda produttrice del bene attestante l'innovatività dei macchinari.

Il punteggio di ogni singolo piano è dato dalla somma dei punteggi dei relativi indicatori.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti.

Saranno ritenute ammissibili le Domande di Agevolazione che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 50 punti.

B) – PIANO INTEGRATO DI SERVIZI REALI

Servizi reali ammissibili

Le agevolazioni previste sono finalizzate alla realizzazione di Piani Integrati di Servizi Reali, da parte delle imprese, che consentano la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario.

In particolare, i Piani Integrati di Servizi Reali sono finalizzati a:

- supportare lo start up di nuove iniziative produttive;
- accrescere la competitività e sostenere lo sviluppo delle imprese esistenti attraverso il miglioramento dell'assetto gestionale, tecnologico e/o organizzativo;
- sostenere e favorire le imprese che intendano proporsi o rafforzare la propria presenza sui mercati esterni a quello regionale, anche mediante specifico sostegno alla commercializzazione.

I Piani Integrati di Servizi Reali, costituiti da uno o più servizi coerenti tra loro, devono essere definiti in base all'autodiagnosi aziendale e devono individuare le criticità sulle quali si ritiene prioritario intervenire.

I Piani sono attuati attraverso l'acquisizione di un insieme di servizi reali individuati tra quelli di cui al successivo punto.

I servizi reali sono relativi alle seguenti aree di attività:

a) Strategia, general management e supporto alle funzioni aziendali. Tale area comprende i servizi finalizzati: all'elaborazione di piani di sviluppo aziendale; al potenziamento per il consolidamento di attuali aree di business o lo sviluppo di nuove aree di business; all'affiancamento al management aziendale.

b) Marketing e vendite. Tale area comprende i servizi finalizzati: al marketing strategico, operativo e vendite; all'assistenza all'internazionalizzazione ed all'esportazione; alla predisposizione di piani di comunicazione.

c) Produzione e supply chain. Tale area comprende i servizi finalizzati al miglioramento delle attività connesse all'approvvigionamento, alla produzione e alla logistica.

d) Organizzazione e risorse umane. Tale area comprende i servizi finalizzati alla predisposizione di piani di formazione aziendale, al miglioramento/cambiamento del sistema organizzativo, alla predisposizione di sistemi per la gestione della qualità e dell'ambiente di lavoro, alla gestione dei sistemi informativi.

e) Finanza d'impresa. Tale area comprende i servizi finalizzati alla realizzazione di interventi di ottimizzazione della struttura finanziaria ed a supporto degli investimenti anche attraverso l'acquisizione della garanzia dei Consorzi Fidi.

Tutti i servizi possono prevedere al loro interno azioni specifiche, realizzate presso l'azienda, di consulenza-accompagnamento per sostenere operativamente l'implementazione dei Piani di Sviluppo Aziendali. Le imprese potranno accedere ad uno o più servizi in relazione alle criticità emerse e ai fabbisogni evidenziati.

Qualora in sede di istruttoria si rilevi una sovrapposizione nei contenuti di uno o più dei servizi richiesti dalla stessa impresa si procede ad un adeguamento del costo ammesso per il singolo servizio o all'eliminazione dello stesso.

L'impresa incaricata di fornire i servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad essa non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altre imprese di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stata incaricata.

Il Soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta, ai fini della determinazione del contributo, la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

L'Amministrazione regionale può autorizzare la sostituzione del fornitore quando ricorrano le condizioni previste per la risoluzione del rapporto contrattuale e, in ogni caso, previa verifica che il nuovo fornitore garantisca il rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Avviso, in particolare per quanto attiene l'attribuzione dei punteggi.

Spese ammissibili per i servizi reali

Sono ammesse a finanziamento le spese per la realizzazione dei Piani Integrati di Servizi Reali Aziendali connesse:

- all'acquisizione di consulenze specialistiche per la fornitura dei servizi previsti dal presente Avviso Pubblico;
- al conseguimento di certificazioni e/o attestazioni di conformità rilasciate da organismi accreditati e la realizzazione di audit ispettivi da parte di tali organismi. Non sono ammissibili i costi per il mantenimento delle certificazioni;
- nel caso di servizi relativi all'internazionalizzazione, alla locazione, all'allestimento e alla gestione dello stand, in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.

I costi dei servizi reali sono ammissibili con le seguenti limitazioni:

- i servizi non devono essere continuativi o periodici;
- i servizi non devono essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;
- le prestazioni di servizi che riguardano le attività di promozione dell'azienda possono riguardare esclusivamente la fase di consulenza relativa allo studio e progettazione dell'intervento;
- in nessun caso verranno ammessi costi che riguardino la realizzazione fisica dei materiali promozionali progettati o l'acquisto degli spazi, mezzi o passaggi pubblicitari programmati;
- nel caso di partecipazione a fiere ed esposizioni, l'ammontare lordo dell'aiuto non deve superare il 50% dei costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand. Tale esenzione si applica solo in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.

In relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun caso considerate spese ammissibili:

- le spese per servizi per le quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica;
- le imposte e tasse;
- l'acquisto di scorte e le spese di funzionamento in generale dell'impresa;
- le commesse interne di lavorazione;
- le spese relative all'acquisto di beni o servizi di proprietà di uno o più soci/associati del soggetto richiedente gli aiuti o di parenti o affini entro il terzo grado del richiedente o da imprese partecipate da soci/associati dello stesso richiedente o di parenti o affini entro il

terzo grado del richiedente;

- le spese relative a forniture, opere e servizi erogate da persone fisiche o giuridiche collegate, a qualunque titolo, diretto o indiretto, con il richiedente, anche ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- le spese per consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario dell'agevolazione nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri;
- i costi diretti dell'Ente di certificazione (es. spese per la verifica ed i controlli periodici).

Le spese di cui ai precedenti commi dovranno essere realizzate entro 24 mesi a decorrere dalla data di avvio del programma di spesa, ovvero dalla data relativa al primo dei titoli di spesa ammissibili relativi alla fase di esecuzione del progetto. La data di ultimazione del Piano è definita dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

In ogni caso, a pena di esclusione dalle agevolazioni, il programma di spesa dovrà essere avviato entro 9 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione provvisoria.

Il Beneficiario ha l'obbligo di ultimare il programma di spesa entro i termini previsti. Per provati motivi, l'Amministrazione regionale può concedere una proroga di 6 mesi delle attività, previa istanza motivata del beneficiario da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, una sola volta nel corso del progetto.

Forma e intensità dell'aiuto

Le agevolazioni per l'acquisizione di servizi reali sono concesse in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.C.E. del 09 agosto 2008.

Gli aiuti sono concessi nella forma del contributo in conto capitale rispetto alla spesa ammissibile.

La misura concedibile del contributo in conto capitale, espressa in percentuale dell'investimento ammissibile, non può superare il 50% del costo ammesso, fino ad un massimo di 400.000 euro per Piano Integrato di Servizi Reali.

I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni.

Ogni intervento dovrà essere contenuto nell'ambito dei massimali di costo stabiliti nel "Catalogo dei Servizi Reali" allegato all'Avviso e, comunque, commisurato al fatturato delle imprese beneficiarie dell'intervento. Per ogni tipologia di servizio è stato individuato un massimale di costo ammissibile ad agevolazione, in relazione alla complessità aziendale espressa dal fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio approvato. Nel caso di richieste avanzate da consorzi o società consortili, ai fini del calcolo dei massimali di costo di ciascun servizio, si fa riferimento alla somma dei fatturati di ciascuna impresa associata ammissibile.

Criteri di valutazione

La valutazione del Piano Integrato di Servizi Reali aziendale proposto viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri di selezione, approvati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 65, lett. a), del Regolamento (CE) n. 1083/2006:

TABELLA B - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI SERVIZI REALI

Vista la complessità della tabella si rimanda per la visione al file:

http://www.regione.calabria.it/sviluppo/allegati/pia_2010/avviso_pia_2010_22.11.2010_.pdf (Pag. 26)

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili le domande di agevolazione che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 50 punti.

C) – PIANO DI INNOVAZIONE AZIENDALE

Studi di fattibilità, progetti di ricerca e sviluppo tecnologico, servizi per l'innovazione e il trasferimento tecnologico ammissibili

Le agevolazioni previste sono finalizzate alla realizzazione di Piani di Innovazione Aziendali, da parte delle imprese operanti nell'ambito dei settori di cui al precedente Articolo 4, finalizzati ad incrementare la capacità delle imprese di adottare innovazioni di processo e di prodotto per migliorare il loro livello di competitività. In particolare, i Piani di Innovazione Aziendali prevedono:

- a) la realizzazione di Studi di Fattibilità Tecnica propedeutici alla realizzazione di Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico relativi ad attività di ricerca industriale o ad attività di sviluppo sperimentale;
- b) la realizzazione di Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico relativi ad attività di ricerca industriale e/o ad attività di sviluppo sperimentale, da attuare anche in cooperazione con

centri di ricerca, università, laboratori tecnologici;

c) l'acquisizione di Servizi per l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico.

I Soggetti di cui al precedente articolo possono presentare le proposte per la realizzazione dei Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico anche congiuntamente con Università, Enti di ricerca di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA - Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, ASI - Agenzia Spaziale Italiana. In tal caso la partecipazione finanziaria nel Progetto da parte del Soggetto proponente deve essere superiore al 30% del costo complessivo del progetto stesso, pena l'inammissibilità della domanda.

Gli Studi di Fattibilità Tecnica sono finalizzati a definire gli ambiti di intervento e di applicazione dei Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico e a verificarne la fattibilità tecnica pervenendo alla definizione di un programma operativo delle attività da realizzare. Gli Studi di Fattibilità Tecnica devono essere predisposti preferibilmente avvalendosi di Università, Enti di Ricerca di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modificazioni, ENEA - Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, ASI - Agenzia Spaziale Italiana e Laboratori di ricerca certificati. Gli Studi di Fattibilità che possono beneficiare delle agevolazioni devono riguardare Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico relativi ad attività di ricerca industriale o attività di sviluppo precompetitivo.

Possono essere finanziate le seguenti attività:

- analisi dei fabbisogni in termini di innovazione tecnologica della/e impresa/e (audit tecnologici);
- ricerca sul mercato delle soluzioni tecniche disponibili per soddisfare la domanda di innovazione di prodotto e/o di processo della/e impresa/e;
- individuazione e creazione di cluster di imprese (per comparto produttivo, per filiera) aventi fabbisogni di innovazione tecnologica comuni;
- ricerca di eventuali partner tecnologici (Università, Centri di ricerca) e finanziari (Soggetti Privati, Banche, Confidi) interessati alla realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico;
- definizione della proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico e verifica della relativa fattibilità tecnica, economica e finanziaria;
- valutazione ex-ante dell'impatto dei risultati attesi del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico sulla competitività della/e impresa/e beneficiaria/e.

La durata degli Studi di Fattibilità non può superare i 6 mesi.

I Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico devono riguardare attività di ricerca industriale e/o attività di sviluppo sperimentale.

- Per "ricerca industriale" s'intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi.
- Per "sviluppo sperimentale" s'intende l'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono, inoltre, ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende, tuttavia, le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

La durata dei Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico non può superare i 24 mesi.

I Servizi per l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico sono finalizzati alla:

- realizzazione di nuovi prodotti e/o servizi dai quali emergano rilevanti novità, sotto il profilo delle prestazioni funzionali, rispetto alla attuale offerta del mercato;
- adozione di nuove tecnologie, realizzate all'interno dell'impresa o acquisite dall'esterno, per migliorare i processi di produzione dei prodotti/servizi esistenti o di nuovi prodotti/servizi;
- innovazione del processo aziendale, o una riorganizzazione del medesimo, finalizzata ad un sensibile miglioramento della qualità/quantità dei prodotti/servizi e/o della efficienza/efficacia dei processi produttivi.

Le imprese possono acquisire Servizi per:

- a) il miglioramento di prodotti, di processi e di nuovi metodi di produzione industriale, per esempio in termini di maggiore ecocompatibilità, miglioramento dell'efficienza energetica, miglioramento dell'informatizzazione dei processi, oppure volti al miglioramento della qualità della vita e della salute dei cittadini;
- b) la definizione e lo studio di rendimenti, prestazioni e tolleranze, le modifiche di macchinari ed impianti produttivi esistenti;
- c) la realizzazione di prototipi e di modelli con moderne tecniche di assemblaggio e prototipazione rapida;
- d) lo studio e la verifica di nuove procedure organizzative per l'innovazione o la razionalizzazione dei cicli di lavorazione;
- e) la verifica delle conformità di prodotto a normative vigenti (Marcatura CE, PED, ecc.), a norme tecniche specifiche e a certificazioni volontarie (ISO, EMAS, ecolabel);
- f) la realizzazione di analisi, prove, trattamenti, condizioni d'uso, campionature di nuovi prodotti e processi;
- g) il design e l'ecodesign dei prodotti/servizi esistenti o di nuova concezione;
- h) la tutela della proprietà industriale.

La durata dei progetti non può superare i 12 mesi.

Spese ammissibili

I costi ammissibili per la realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica sono i seguenti:

- a) spese del personale dipendente e non dipendente (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) dei Soggetti proponenti nella misura in cui sono impiegati nella realizzazione dello Studio di Fattibilità Tecnica;
- b) servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica, compresi i servizi di ricerca e le competenze tecniche;
- c) spese per l'acquisizione di studi, banche dati e ricerche necessari per la realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica;
- d) spese per la partecipazione a mostre, fiere e congressi strettamente correlati alla realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica;
- e) spese per l'organizzazione di seminari ed incontri finalizzati alla costruzione di cluster di imprese interessati alla realizzazione e ai risultati degli Studi di Fattibilità Tecnica;
- f) spese generali supplementari direttamente imputabili alla realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica.

Con riferimento alle spese di cui al precedente punto si applicano i seguenti limiti:

- le spese di cui alla lettera a) non possono eccedere il 20% del programma complessivo di spesa dello Studio di Fattibilità Tecnica;
- le spese di cui alle lettere d) + e) non possono eccedere complessivamente il 20% del programma di spesa dello Studio di Fattibilità Tecnica;
- le spese di cui alla lettera f) sono determinate e rendicontate in misura forfettaria e non possono eccedere il 10% del totale dei costi diretti ammissibili di cui alle voci a), b), c), d), e).

I costi ammissibili per la realizzazione di Progetti di Ricerca e Sviluppo sono i seguenti:

- a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di ricerca);
- b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
- c) i costi di fabbricati e terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la sua durata. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;

e) le spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca, da determinare e rendicontare su base forfettaria nella misura massima del 20% del totale dei costi diretti ammissibili di cui alle voci a), b), c), d), f);

f) altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.

Tutti i costi ammissibili devono essere imputati ad una specifica categoria di ricerca e sviluppo.

I costi ammissibili per la realizzazione dei Servizi per l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico sono i seguenti:

a) servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza gestionale; assistenza tecnologica; servizi di trasferimento di tecnologie; formazione; consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza; consulenza sull'uso delle norme;

b) servizi di supporto all'innovazione: locali per ufficio; banche dati; biblioteche tecniche; ricerche di mercato; utilizzazione di laboratori; etichettatura di qualità, test e certificazione;

c) spese connesse ai diritti di proprietà industriale, ed in particolare:

- tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
- i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
- i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

Il beneficiario deve utilizzare l'aiuto per acquistare i servizi al prezzo di mercato, o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole.

In generale, non sono ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati.

Le spese di cui ai precedenti commi dovranno essere realizzate entro

- 6 mesi per gli Studi di fattibilità,
- 24 mesi per i Progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dalla data di adozione del provvedimento di concessione provvisoria,
- 12 mesi per i Servizi per l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico, a decorrere dalla data di avvio del programma di spesa, ovvero dalla data relativa al primo dei titoli di spesa ammissibili relativi alla fase di esecuzione del progetto. La data di ultimazione del Piano è definita dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

In ogni caso, a pena di esclusione dalle agevolazioni, il programma di spesa dovrà essere avviato entro 9 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione provvisoria.

Il Beneficiario ha l'obbligo di ultimare il programma di spesa entro i termini previsti. Per provati motivi, l'Amministrazione regionale può concedere una proroga di 6 mesi delle attività, previa istanza motivata del beneficiario da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, una sola volta nel corso del progetto.

Forma e intensità dell'aiuto

Le agevolazioni per la realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica dei Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico e per l'acquisizione di Servizi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico sono concesse in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella GUCE. del 09 agosto 2008.

Gli aiuti sono concessi nella forma del contributo in conto capitale rispetto alla spesa ammissibile.

L'intensità lorda dell'aiuto per gli Studi di Fattibilità Tecnica, calcolata sulla base dei costi degli studi, non deve superare:

- il 75% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale;
- il 50% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale.

L'intensità lorda dell'aiuto per i Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, calcolata sulla base dei costi ammissibili del progetto, non deve superare:

- a) il 60% per la ricerca industriale nel caso di Medie Imprese, elevata al 70% per le Piccole Imprese;
- b) il 35% per l'attività di sviluppo sperimentale nel caso di Medie Imprese, elevata al 45% per le Piccole Imprese.

Qualora un progetto comprenda diverse fasi di ricerca e sviluppo, l'intensità consentita dell'aiuto è stabilita sulla base della media ponderata delle rispettive intensità di aiuto consentite, calcolate sulla base dei costi ammissibili sostenuti.

Nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscono aiuti, non può essere superiore alle intensità di aiuto applicabili alla singola impresa beneficiaria.

I massimali della ricerca industriale e dell'attività di sviluppo sperimentale possono essere aumentati di 15 punti percentuali, a concorrenza di un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili, nei seguenti casi:

a. se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra e sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- nessuna impresa sostiene da sola oltre il 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;
- il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri distinti, oppure

b. il progetto comporta la collaborazione effettiva tra un'impresa e un organismo di ricerca e sono riunite le seguenti condizioni:

- l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e
- l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte, oppure

c. nel caso della ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o open source.

Ai fini delle lettere a) e b) le attività in subappalto non sono considerate come collaborazione effettiva.

Ove ricorrano le condizioni, in caso di collaborazione effettiva tra un'impresa e un organismo di ricerca, le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni precisate, non si applicano all'organismo di ricerca, come indicato al punto 5.1.3 della Disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01.

L'intensità lorda dell'aiuto per i Servizi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico, calcolata sulla base dei costi dei servizi, non deve superare il 50% del costo dei servizi stessi.

Il contributo, in ogni caso, non può superare i seguenti importi massimi:

- 22.500,00 euro per singolo Studio di Fattibilità Tecnica;
- 500.000,00 euro per ciascun Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico (industriale e sperimentale)
- 50.000,00 euro per i Servizi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico e per ciascun Beneficiario.

L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria.

L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

Criteri di valutazione

La valutazione del Piano di Innovazione Aziendale proposto viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 65, lett. a), del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e relativi:

- alla Linea di Intervento 1.1.3.2 "Realizzazione dei Piani di Innovazione Aziendali ed Interaziendali previsti dai Pacchetti Integrati di Agevolazione e dai Contratti di Investimento",
- alla Linea di Intervento 7.1.4.1 "Pacchetti Integrati di Agevolazioni per sostenere la competitività delle imprese esistenti".

La valutazione del singolo Piano di Innovazione Aziendale viene effettuata assegnando un

punteggio calcolato sulla base della valutazione:

- a. dell'intero Piano di Innovazione Aziendale;
- b. dei singoli Progetti costituenti il Piano (Studi di Fattibilità Tecnica, Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, Servizi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico). I punteggi attribuiti a ciascun Progetto costituente il Piano (Tabelle C2, C3 e C4) sono pesati mediante il rapporto tra gli investimenti ammissibili per i singoli Progetti e l'investimento totale ammissibile per il Piano di Innovazione.

Il punteggio complessivo del Piano di Innovazione Aziendale è ottenuto sommando i punteggi ponderati riferiti all'intero Piano (Tabella C1) e ai Progetti costituenti il Piano stesso (Tabelle C2, C3 e C4), attraverso la seguente formula:

$$(Punteggio Piano di Innovazione \times 0,2) + (Somma Punteggi Pesati dei Progetti del Piano di Innovazione \times 0,8)$$

TABELLA C - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PIANO DI INNOVAZIONE AZIENDALE

Vista la complessità della tabella si rimanda per la visione al file:

[www.regione.calabria.it/sviluppo/allegati/pia_2010/avviso_pia_2010_22.11.2010 .pdf](http://www.regione.calabria.it/sviluppo/allegati/pia_2010/avviso_pia_2010_22.11.2010.pdf) (Pag. 33)

Il punteggio massimo attribuibile al Piano di Innovazione Aziendale sarà pari a 100. Saranno ritenuti ammissibili i Piani di Innovazione Aziendale che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 50.

D) – PIANO DI FORMAZIONE AZIENDALE

Tipologie di attività ammissibili

I Piani di Formazione Aziendali devono essere coerenti con il Piano di Sviluppo Aziendale e possono prevedere la formazione dei nuovi assunti e/o la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione del personale già dipendente dell'impresa, prioritariamente nei seguenti ambiti di intervento:

- strategie aziendali, promozione e commercializzazione dei prodotti/servizi, reti di cooperazione;
- organizzazione e gestione aziendale (assetti organizzativi, sistemi informativi aziendali, controllo di gestione, gestione del personale, finanza aziendale, etc.);
- processi di produzione (pianificazione della produzione, innovazione tecnologica dei processi di produzione, progettazione di nuovi prodotti/servizi, certificazione della qualità dei prodotti/servizi, miglioramento delle prestazioni ambientali, sistemi di gestione ambientale o marchi di qualità ambientale specifici nei processi di produzione e nei servizi turistici, logistica, etc.).

I Piani di Formazione Aziendali devono fare riferimento all'accordo tra le Parti Sociali, Datoriali e Sindacali (regionali, territoriali o aziendali) nelle forme previste dagli accordi confederali e categoriali.

I Piani di Formazione Aziendali sono definiti sulla base dei fabbisogni di competenze per le specifiche figure professionali delle imprese e sono finalizzati a:

- sviluppare le competenze professionali già presenti nell'impresa attraverso percorsi di aggiornamento professionale;
- ampliare il portafoglio di competenze professionali dell'impresa e rinnovarlo, soprattutto nella prospettiva di introdurre nuovi cluster di competenze (specializzazione e/o riqualificazione professionale).

Le azioni formative, in funzione delle rispettive finalità e contenuti, sono classificabili nelle seguenti tipologie:

a) "Formazione Generale": la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione. La formazione è "generale" se, ad esempio:

- è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese oppure
- è riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità o da enti pubblici o da altri enti e istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.

b) "Formazione Specifica": la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.

I Piani di Formazione Aziendali sono articolati in:

a) Progetti di Formazione Continua Aziendali (FCA) attuati attraverso la progettazione e la realizzazione di specifici corsi di formazione per il personale dell'azienda e che possono includere:

- moduli formativi svolti in aula;
- moduli di tipo seminariale;
- stages, attività pratiche di simulazione;
- percorsi, individualizzati e non, erogati attraverso gli strumenti e le tecnologie della formazione a distanza;
- addestramento e formazione in affiancamento sul lavoro;
- percorsi misti basati sulla combinazione di più tipologie di intervento.

I Progetti di Formazione Continua Aziendali (FCA) sono realizzati direttamente dall'impresa in collaborazione con organismi accreditati che svolgono attività formative.

b) Progetti di Formazione Continua Individuali (FCI) per singoli lavoratori e realizzati attraverso l'erogazione di Voucher Aziendali all'impresa per finanziare la partecipazione ad attività formative offerte secondo le seguenti modalità:

- Corsi e/o moduli formativi interaziendali disponibili a catalogo a livello regionale e rientranti nell'offerta pubblica regionale di formazione continua. I corsi e i moduli del catalogo vengono individuati dall'Amministrazione regionale, di concerto con le Parti Sociali, e definiti sulla base delle analisi dei fabbisogni di competenze per gli specifici profili professionali. L'Amministrazione Regionale seleziona, attraverso bandi pubblici, i Soggetti che devono erogare i corsi e i moduli di formazione compresi nel catalogo. Il catalogo è aggiornato annualmente.
- Corsi e/o moduli formativi non compresi nel Catalogo Regionale, erogati da Soggetti pubblici e privati a condizioni di mercato.

I Piani di Formazione Aziendali devono essere rivolti esclusivamente ai soggetti occupati presso una unità produttiva localizzata in Calabria. I destinatari delle attività formative sono i lavoratori residenti o domiciliati in Calabria.

Sono escluse le seguenti tipologie di lavoratori:

- i soggetti che abbiano rapporti di lavoro con gli organismi di diritto pubblico;
- gli operatori della formazione professionale.

I Piani di Formazione Aziendali definiti sulla base dei fabbisogni di competenze per le specifiche figure professionali devono essere presentati al momento della presentazione della Domanda di Agevolazione.

Spese ammissibili

I costi ammissibili per i Progetti di Formazione Continua Aziendale (FCA) sono i seguenti:

- a) Costi del personale docente.
- b) Spese di trasferta, compreso l'alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione.
- c) Altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto.
- d) Ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione.
- e) Costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione.
- f) Costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui alle lettere da a) ad e). Per quanto riguarda i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno effettivamente partecipato alla formazione, previa detrazione delle ore produttive.

I costi ammissibili per i Progetti di Formazione Continua Individuali (FCI) sono i seguenti:

- a) Costo di partecipazione alle attività formative.
- b) Spese di trasferta del destinatario della formazione.
- c) Costi di personale del partecipante al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti da a) e b). Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali il lavoratore ha effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti.

I costi ammissibili, al netto dell'IVA, devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci.

Le spese di cui ai precedenti commi dovranno essere realizzate entro 24 mesi a decorrere dalla data di avvio del programma di spesa, ovvero dalla data relativa al primo dei titoli di spesa ammissibili relativi alla fase di esecuzione del progetto. La data di ultimazione del Piano è definita dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

In ogni caso, a pena di esclusione dalle agevolazioni, il programma di spesa dovrà essere avviato entro 9 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione provvisoria o, quando rivolto ai nuovi assunti, dalla data di assunzione dei nuovi dipendenti e comunque entro l'anno a regime.

Il Beneficiario ha l'obbligo di ultimare il programma di spesa entro i termini previsti. Per provati motivi, l'Amministrazione regionale può concedere una proroga di 6 mesi delle attività, previa istanza motivata del beneficiario da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, una sola volta nel corso del progetto.

Forma ed intensità dell'aiuto

Le agevolazioni per la realizzazione dei Piani di Formazione Aziendali sono concesse in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.C.E. del 09 agosto 2008.

Gli aiuti sono concessi alle Piccole e Medie Imprese nella forma di sovvenzione diretta a titolo di contributo in conto capitale rispetto alla spesa ammissibile.

In base a quanto previsto nel Regolamento (CE) n. 800/2008, le intensità massime ammissibili per i Progetti di Formazione Continua Aziendali e Individuali sono così definite:

- quando l'aiuto è concesso a favore della formazione specifica, la sua intensità non può essere superiore al 35% per le Medie Imprese e al 45% per le Piccole Imprese;
- quando l'aiuto è concesso a favore della formazione generale, la sua intensità non può essere superiore al 70% per le Medie Imprese e all'80% per le Piccole Imprese.

Le intensità massime sono maggiorate di 10 punti percentuali, a concorrenza di un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili, se la formazione è dispensata a lavoratori svantaggiati o disabili.

Nei casi in cui il piano di aiuto preveda elementi di formazione specifica e di formazione generale, che non possano essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto, e nei casi in cui non sia possibile stabilire se il piano di aiuto alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità relative alla formazione specifica.

Per i Progetti di Formazione Continua Aziendale (FCA) il costo massimo ammissibile per ora/partecipante è pari a:

- max 100 euro/ora per classi costituite da un numero massimo di 5 lavoratori;
- max 100 euro/ ora per classi costituite da un minimo di 6 ed un massimo di 20 lavoratori, con un incremento pari a 12 euro/ora per ogni lavoratore aggiuntivo a 5.

La durata minima del progetto è di 16 ore, quella massima è di 200 ore.

Per i Progetti di Formazione Continua Individuali (FCI) il numero annuale massimo di Voucher Aziendali erogabili è pari a 15 per le medie imprese e 10 per le piccole imprese.

Il costo massimo ammissibile di un Voucher Aziendale è pari a 2.000,00 euro.

L'ammontare del voucher è liquidato esclusivamente per i partecipanti alle attività formative che hanno frequentato almeno il 75% della durata totale del corso e nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti in materia.

Qualora i partecipanti alle attività formative frequentano una percentuale inferiore al 75% della durata totale del corso ma pari almeno al 50% delle ore corso e nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti, è liquidata la metà dell'ammontare del voucher.

Nulla è riconosciuto per i partecipanti alle attività formative che, pur inseriti nell'elenco dei beneficiari di voucher formativo, non hanno raggiunto almeno il 50% della durata totale del corso.

Il totale delle spese ammissibili per il Piano di Formazione Aziendale non può superare l'importo di 300.000 euro.

Qualora le spese prevedano un importo superiore a quanto previsto nel precedente comma, lo stesso viene ricondotto dall'Amministrazione regionale a quello massimo ammissibile ai soli fini del calcolo dell'agevolazione.

L'Amministrazione regionale valuta, approva e concede il finanziamento per la definizione e l'attuazione dei Piani di Formazione Aziendali per l'insieme delle operazioni approvate.

L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria.

L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

Criteri di valutazione

La valutazione dei Piani di Formazione Aziendali viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri di valutazione, approvati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 65, lett. a), del Regolamento (CE) n. 1083/2006:

D - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE AZIENDALE

Vista la complessità della tabella si rimanda per la visione al file:

Il punteggio del Piano di Formazione Aziendale è dato dalla somma dei punteggi dei relativi indicatori. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili le Domande di Agevolazione che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 50 punti.

Valutazione delle istanze

Verifica dell'ammissibilità e istruttoria dei Piani specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale

La Regione Calabria, anche avvalendosi di proprie Agenzie in House, al ricevimento della Domanda di Agevolazione e della documentazione allegata da parte dell'impresa, è tenuta a verificarne la completezza e la regolarità, con riferimento, in particolare, alle informazioni rilevanti ai fini della successiva valutazione.

La verifica dell'ammissibilità riguarderà:

- la regolarità e la completezza della Domanda di Agevolazione e della documentazione trasmessa;
- il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della Domanda.

Accertata la regolarità e la completezza della Domanda di Agevolazione e della relativa documentazione prevista, la Regione Calabria procede all'istruttoria del Piano specifico.

L'accertamento istruttorio riguarda principalmente la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni (requisiti soggettivi delle imprese richiedenti, settori di attività ammissibili, tipologia investimenti, ammissibilità delle spese, ecc.).

A chiusura della fase di istruttoria, l'Amministrazione regionale effettuerà un colloquio con i Soggetti proponenti allo scopo di verificare gli aspetti progettuali riguardanti la proposta di Piano di Sviluppo Aziendale.

Valutazione dei Piani Specifici del Piano di Sviluppo Aziendale

La valutazione del Piano di Sviluppo Aziendale viene effettuata applicando gli indicatori e i criteri di valutazione riportati:

- per i Piani di Investimenti Produttivi;
- per i Piani Integrati di Servizi Reali;
- per i Piani di Innovazione Aziendale;
- per i Piani di Formazione Aziendale.

Per la valutazione dei Piani Specifici, l'Amministrazione Regionale nomina un Comitato Tecnico di Valutazione (CTV) composto da esperti con pluriennale esperienza sulle tematiche oggetto di valutazione. Gli esperti specifici per la valutazione dei Piani di Innovazione Aziendali sono individuati tra quelli iscritti nell'albo del MIUR di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 297/99, nell'Albo del MISE di cui al DM 20 febbraio 2008, ovvero nella Banca Dati Esperti della Regione Calabria. Oltre ai suddetti albi, l'Amministrazione regionale potrà avvalersi di altri elenchi istituiti da fonti normative nazionali e/o comunitarie per la valutazione, monitoraggio di progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.

I Piani sono esaminati dai Componenti del Comitato Tecnico di Valutazione, sulla base di specifiche griglie di valutazione, a partire dai modelli e dai criteri generali di valutazione.

Valutazione complessiva del Piano di Sviluppo Aziendale

La Regione Calabria provvede alla valutazione complessiva del Piano di Sviluppo Aziendale a partire dai risultati della valutazione dei Piani specifici secondo le seguenti modalità:

a) Il punteggio del Piano di Sviluppo Aziendale è definito dalla somma dei punteggi pesati attribuiti a ciascun Piano specifico. I pesi delle singole tipologie di Piani specifici sono determinati dal rapporto tra gli investimenti ammissibili per i singoli Piani specifici e l'investimento totale ammissibile per il Piano di Sviluppo Aziendale.

Il punteggio finale sarà compreso tra il valore minimo di 50 punti e il valore massimo di 100 punti.

b) Il punteggio del Piano di Sviluppo Aziendale così ottenuto è incrementato con un ulteriore punteggio variabile da 0 a 15 calcolato sulla base del numero e della qualità dei Piani specifici che costituiscono il Piano di Sviluppo Aziendale.

Tale punteggio è determinato secondo le seguenti modalità:

- si ridetermina il punteggio di ciascun Piano specifico dall'intervallo 50 - 100 all'intervallo 1 - 5 attraverso la seguente formula: $\text{Punteggio Piano (Intervallo 1 - 5)} = 0,1 \times \text{Punteggio Piano (Intervallo 50 - 100)} - 5$
- si sommano i punteggi dei Piani specifici ottenuti secondo la precedente formula, escludendo quello più alto.

Il punteggio finale sarà compreso tra il valore minimo di 50 punti e il valore massimo di 115 punti.

Approvazione della graduatoria dei Piani di Sviluppo Aziendale

Il Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria, sulla base dei risultati della valutazione, predispose la graduatoria dei Piani di Sviluppo Aziendali ammessi alle agevolazioni attraverso i Pacchetti Integrati di Agevolazioni, dandone comunicazione al Comitato Interdipartimentale costituito dai Dirigenti dell'Amministrazione competenti per materia, ovvero responsabili delle risorse finanziarie utilizzate per il finanziamento dei Piani Specifici costituenti i Piani di Sviluppo Aziendale.

Entro 120 giorni dal termine di chiusura dell'Avviso, l'Amministrazione Regionale approva e pubblica nel Bollettino Ufficiale, la graduatoria dei Piani di Sviluppo Aziendali ammessi alle agevolazioni e l'elenco delle domande non ammesse, con l'indicazione delle cause di esclusione.

La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai Piani di Sviluppo Aziendali nella graduatoria, seguendo l'ordine decrescente di punteggio dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili. In caso di parità di punteggio, prevale il programma proposto dal soggetto avente dimensioni minori applicando il parametro di cui all'Allegato 1 del Reg. CE n. 800/2008.

Pena la decadenza delle agevolazioni, le imprese ammesse alle agevolazioni devono restituire alla Regione Calabria, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della notifica, uno specifico atto di adesione ed obbligo, redatto secondo un facsimile reso disponibile dall'Amministrazione Regionale, che impegna gli stessi a realizzare il Piano di Sviluppo Aziendale secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le eventuali variazioni apportate in fase istruttoria, ed a rispettare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della Domanda di Agevolazione.

L'Atto di Adesione ed Obbligo definisce il Piano di Sviluppo Aziendale e le attività da realizzare, i costi ammissibili, l'importo del finanziamento, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dell'impresa beneficiaria previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e dall'Amministrazione regionale.

In particolare, con la sottoscrizione dell'Atto di Adesione ed Obbligo, pena la revoca delle agevolazioni, l'impresa beneficiaria si impegna, tra l'altro, a:

a) dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazione o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni del Piano oggetto della concessione, aiuti di stato di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

b) dichiarare, altresì, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, secondo quanto stabilito al comma 1223 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ("legge finanziaria per il 2007");

c) non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione dell'Amministrazione regionale competente per materia per un periodo di almeno 5 anni dalla data di erogazione finale delle agevolazioni, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i brevetti e le licenze ammessi alle agevolazioni e per un periodo di almeno 10 anni, dalla data anzidetta, le opere edilizie oggetto di agevolazioni;

d) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;

e) ultimare l'iniziativa entro i termini previsti, salvo proroga da concedersi una sola volta per provati motivi da parte dell'Amministrazione regionale competente per materia, fatti salvi i minori termini eventualmente previsti per consentire l'ammissibilità del Piano al cofinanziamento comunitario;

f) comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del Piano;

g) osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

h) non modificare, nel corso di realizzazione del Piano, l'attività economica alla quale sono destinati gli investimenti del Piano stesso con conseguente inquadramento in una "divisione" (due cifre) della Classificazione ISTAT 2007 diversa da quella indicata in fase di presentazione della domanda di agevolazione ovvero come eventualmente modificata in sede istruttoria;

i) restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Procedure di presentazione delle domanda

Iter procedurale per la selezione dei Piani di Sviluppo Aziendale

La procedura di selezione delle domande di agevolazione per i Piani di Sviluppo Aziendale è di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell'Articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 123/98.

L'iter procedurale per la presentazione, la valutazione e la selezione dei Piani di Sviluppo Aziendale è articolato nelle seguenti fasi:

- a) Presentazione della Domanda di Agevolazione per il Piano di Sviluppo Aziendale.
- b) Verifica dell'ammissibilità dei Piani specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale.
- c) Istruttoria e valutazione dei Piani specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale.
- d) Valutazione complessiva del Piano di Sviluppo Aziendale.
- e) Approvazione della graduatoria dei Piani di Sviluppo Aziendale.

Domanda di agevolazione

Per accedere alle agevolazioni previste dal presente Avviso Pubblico, le imprese dovranno predisporre e presentare, pena l'inammissibilità della domanda, la documentazione di seguito elencata:

a. Domanda di Agevolazione, redatta in conformità allo schema di cui all'Allegato 1, sottoscritta dal legale rappresentante/titolare del proponente (o del soggetto designato come capofila del raggruppamento) con allegata la fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b. Piano Descrittivo del Piano di Sviluppo Aziendale validamente sottoscritto con informazioni richieste per lo specifico intervento (Allegato 2).

c. Scheda tecnica (Allegato 3)

d. Certificato di iscrizione al registro delle imprese, in originale, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi a quella della presentazione della domanda, con indicazione che nei confronti dell'impresa non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali, e corredato della dicitura antimafia.

e. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante che il soggetto proponente non rientra fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea e specificati nel DPCM del 23 maggio 2007 (Allegato 4).

f. Copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) dell'Atto costitutivo, dello Statuto e del Libro soci del Soggetto proponente (solo per le società).

g. Documento Unico Regolarità Contributiva - DURC ai sensi dell'art. 10 comma 7 del Decreto legge n. 203 del 30.09.05, convertito in legge n. 248/2005. Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda i soggetti proponenti siano impossibilitati alla presentazione del DURC è possibile produrre copia della richiesta di rilascio agli uffici competenti. In tal caso, l'atto definitivo dovrà essere prodotto all'Amministrazione Regionale entro la data di chiusura della attività di istruttoria, pena l'inammissibilità della domanda di agevolazione.

h. Copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) dei Bilanci degli ultimi due esercizi approvati. Per i soggetti che non sono tenuti alla redazione degli stessi, dichiarazione dei redditi relativa agli stessi due esercizi.

i. Copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) degli atti e/o contratti aventi data certa, registrati e trascritti (nei casi in cui è prevista dalla legge), attestanti la piena disponibilità dell'unità produttiva nell'ambito del quale verrà realizzato il Piano di Sviluppo Aziendale.

Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui sussistano contestualmente le seguenti 2 condizioni:

- il singolo Piano di Sviluppo Aziendale preveda solo il Piano di Innovazione (senza successiva industrializzazione) e/o il Piano di Formazione e/o il Piano Integrato dei Servizi Reali con esclusione degli investimenti produttivi.
- i singoli piani si realizzino in sedi diverse dall'unità produttiva dell'impresa quali agenzie formative o Università o centro di ricerca purché localizzate in Calabria.

j. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 del proprietario dell'immobile stesso attestante l'assenso alla realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale (Allegato 5) *(da produrre solo nel caso in cui il proprietario dell'immobile in cui viene realizzato il Piano di Sviluppo Aziendale sia diverso dal Soggetto che presenta la domanda di agevolazione)*.

per il Piano di Investimenti Produttivi:

k. Planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e la configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia

sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative.

l. Principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del Piano di Investimenti Produttivi, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dall'imprenditore o dal legale rappresentante del soggetto proponente o suo procuratore speciale.

m. Preventivi, computi metrici e comunque documentazione comprovante le spese da sostenere. Si precisa che i computi metrici dovranno riportare in maniera dettagliata anche le singole spese necessarie alla valutazione degli indicatori.

n. Idonea documentazione (certificato del Comune e/o perizia giurata predisposta secondo lo schema di cui all'Allegato 6), attestante il rispetto dei vincoli edilizi urbanistici e di destinazione d'uso e la zona in cui ricade l'immobile oggetto dell'investimento.

o. Nel caso in cui il programma preveda la realizzazione di opere murarie, copia degli atti autorizzativi necessari ed ottenuti per l'avvio dell'investimento ovvero Perizia Giurata, predisposta secondo lo schema di cui all'Allegato 6.

p. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 relativa all'acquisto di un immobile esistente (Allegato 7).

q. Nel caso di acquisto di terreni e/o immobili (ai sensi dell'Articolo 11, comma 3, dell'Avviso), perizia giurata redatta da tecnico iscritto ad un albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili, che attesti, a secondo dei casi: il valore di mercato del suolo; il valore di mercato dell'immobile, nonché la conformità dello stesso alla normativa nazionale, oppure che espliciti i punti non conformi e sia prevista la loro regolarizzazione da parte del beneficiario; il valore del suolo rispetto al valore dell'immobile acquistato a corpo.

r. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 del legale rappresentante inerente le spese relative all'acquisto di programmi informatici o di brevetti, di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni (Allegato 8).

s. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 sottoscritta da un tecnico abilitato, ove previsto, iscritto ad un albo di competenza, ovvero per i macchinari autocertificazione del fornitore o dell'azienda produttrice del bene, per la verifica di innovatività delle spese redatta secondo le modalità previste dall'Articolo 13 dell'Avviso.

t. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 per eventuale richiesta di contratto chiavi in mano (Articolo 11, comma 4, dell'Avviso).

per il Piano Integrato dei Servizi Reali:

u. Preventivi di spesa, rilasciati dal professionista o dalla società di consulenza e firmati per accettazione dall'impresa richiedente, redatti secondo le modalità e con i contenuti previsti nel Piano Descrittivo (di cui all'Allegato 2).

v. Lettere di intenti sottoscritte dai fornitori attestanti l'impegno ad erogare i servizi individuati e descritti nella proposta (con riferimento al contenuto e al costo dei servizi stessi) (Allegato 9).

w. Curriculum del professionista incaricato della consulenza, con indicazione dell'eventuale albo professionale di appartenenza e delle precedenti esperienze nella materia oggetto di consulenza, redatto in conformità alla Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2002 (GU n. 79 del 22 marzo 2002) - Modello europeo di curriculum vitae - e firmato in calce (*nel caso di incarico conferito al singolo professionista*).

x. Relazione illustrativa della struttura incaricata e curriculum/a del/i consulente/i che presteranno il servizio con indicazione delle precedenti esperienze nella materia oggetto di consulenza (*nel caso di incarico conferito a strutture specializzate*).

per il Piano di Innovazione Aziendale:

y. Specifici accordi di collaborazione, formalizzati con appositi contratti e/o documentazione comprovante la costituzione di consorzi o altre forme di associazione anche temporanea, qualora il Piano di Innovazione sia proposto dai Soggetti beneficiari congiuntamente tra loro e/o con università/centri di ricerca pubblici e/o privati. Gli accordi (contratto o convenzione fra le parti, forma consortile o associativa, ATS, ecc.) non devono necessariamente essere formalizzati al momento della presentazione della Domanda: in tal caso è necessario che l'impresa proponente allegghi alla Domanda di Agevolazione un impegno, sottoscritto congiuntamente dalle parti, alla formalizzazione dell'accordo a seguito dell'approvazione del Progetto.

z. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, del legale rappresentante (o suo delegato) dei soggetti partner, con i

quali si dichiara la misura di partecipazione al progetto di ricerca e le attività da svolgere.
aa. Relativamente allo sviluppo sperimentale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in cui il soggetto proponente stimi i redditi presunti generabili dall'ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale, ai fini del calcolo della deduzione dei redditi medesimi così generati dai costi ammissibili.

bb. Preventivi relativi alle strumentazioni ed attrezzature; è necessario inoltre specificare se tali strumentazioni ed attrezzature vengono utilizzate per il Piano di Innovazione Aziendale per la loro intera vita utile, ovvero indicare i costi di ammortamento relativi alla sola durata del Piano di Innovazione calcolate secondo le buone pratiche contabili.

cc. Preventivi relativi ai servizi di consulenza nonché curriculum dei consulenti medesimi.

dd. Preventivi relativi all'acquisizione di brevetti, know how acquisiti o ottenuti in licenza.

ee. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante la specifica delle figure professionali impiegate nel progetto e dei rispettivi rapporti di impiego con il soggetto richiedente (lavoratori dipendenti/lavoratori non dipendenti/consulenti/soci che ricoprono cariche sociali/soci che non ricoprono cariche sociali).

per il Piano di Formazione Aziendale:

ff. Preventivo dell'Agenzia formativa redatto secondo le modalità e contenente le indicazioni previste dal modello "struttura della scheda dei corsi richiesti", riportato nel Piano descrittivo di progetto (di cui all'Allegato 2), sottoscritto sia dal legale rappresentate o procuratore speciale dell'impresa proponente che dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto erogante la formazione.

gg. Documentazione e/o dichiarazioni previste ai sensi dell'Avviso Pubblico, relativamente agli obblighi di accreditamento del soggetto erogante la formazione e delle sedi.

Presentazione della domanda di agevolazione

La Domanda di Agevolazione e la relativa modulistica allegata devono essere predisposte utilizzando gli schemi messi a disposizione dalla Regione Calabria.

La Domanda e la modulistica elaborate devono essere prodotte su normali fogli bianchi formato A4, posti nella corretta sequenza e resa solidale con firma o timbro a cavallo di ciascuna copia di fogli e sull'ultima deve essere apposta la firma del legale rappresentante della società o di un suo procuratore speciale.

La Domanda di Agevolazione e le dichiarazioni devono essere sottoscritte ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Nel caso in cui a firmare sia un procuratore speciale, alla Domanda di Agevolazione deve essere allegata la relativa procura o copia autenticata della stessa.

La Domanda di Agevolazione, con la relativa documentazione, deve essere inoltrata entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, a mezzo raccomandata, posta celere, o corriere espresso con relativi avvisi di ricevimento, al seguente indirizzo:

Regione Calabria

Dipartimento 5 – Attività Produttive

Viale Cassiodoro – Palazzo Europa

88100 Catanzaro

Qualora il termine di scadenza corrisponda ad un giorno festivo o non lavorativo, il termine stesso è prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

Pena l'inammissibilità, tutta la documentazione relativa ai Piani di Sviluppo Aziendale deve essere presentata in duplice copia (originale e fotocopia); la domanda, il piano descrittivo e la scheda tecnica devono essere presentati anche su supporto informatico (in file formato *.doc o *.pdf per la domanda e il piano descrittivo; in formato *.xls per la scheda tecnica).

La documentazione in originale dovrà essere racchiusa in una prima busta sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "**originali**".

Una copia della documentazione dovrà essere racchiusa in una seconda busta sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "**copie**".

Le due buste e il supporto informatico dovranno a loro volta essere racchiuse in un unico plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura a cura del Soggetto proponente. Il plico deve recare all'esterno, oltre ai dati identificativi del mittente e del destinatario, la seguente dicitura: "**POR FESR Calabria 2007-2013 – Asse VII – Linea di Intervento 7.1.4.1 – Avviso Pubblico Pacchetti Integrati di Agevolazione**".

Non saranno ammissibili le Domande:

- spedite al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso (farà fede la data del timbro di spedizione);

- con documentazione incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso e/o non sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore speciale.

La Regione Calabria non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Non è ammessa la presentazione, da parte della stessa impresa, di una Domanda di Agevolazione relativa a più Piani di Sviluppo Aziendale o a più unità produttive. Non è, altresì, ammessa la presentazione di più Domande sullo stesso Avviso, anche da parte di più imprese facenti capo ai medesimi soggetti. Sono considerate appartenenti ai medesimi soggetti le imprese controllate ai sensi dell'articolo 23591 del C.C.

Tempistica e scadenze

La Domanda di Agevolazione, con la relativa documentazione, deve essere inoltrata entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria

Modulistica Note e Link

Tutte le informazioni concernenti il presente Avviso Pubblico e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste a:

Regione Calabria

Dipartimento 5 – Attività Produttive

Viale Cassiodoro – Palazzo Europa

88100 - Catanzaro

Tel: 0961.769619 – FAX: 0961.856439

E-MAIL: pia2010@regcal.it



[Avviso PIA 2010](#)



[Catalogo servizi reali](#)

Per i nostri abbonati e abbonati a Commercialista Telematico sono disponibili su richiesta telefonica:



Allegati - modulistica correlata – funzionari di riferimento



**Raggiungibile da rete fissa
dal Lunedì al Venerdì
dalle 9:00-12:00 e dalle 15:00-18:00**

Inserimento : 14/12/2010

AVVISO SUL COPYRIGHT

Copyright © Studio Biagi, 2010 – Tutti i diritti riservati – Riproduzione vietata

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

La presente scheda vuole offrire un "Servizio di informazione in materia di finanza agevolata" La nostra finalità è quella di fornire informazioni tempestive e precise. Sarà nostra cura provvedere alla correzione degli errori che ci saranno stati segnalati. Studio Biagi non si assume, tuttavia, alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale contenuto. Tale materiale è costituito da informazioni esclusivamente di carattere generale non è necessariamente esauriente, completo, preciso od aggiornato offre talvolta collegamenti a siti esterni, sui quali Studio Biagi non ha alcun controllo e per i quali lo Studio non assume alcuna responsabilità . Va ricordato che non si può garantire che un documento riproduca esattamente un testo approvato ufficialmente; pertanto si considera autentica solo la legislazione pubblicata nella versione cartacea della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE), della Gazzetta Ufficiale (GU) e dei vari Bollettini Regionali (BUR).

STUDIO BIAGI Piazza Repubblica nr. 2/I – 41030 Bastiglia - Modena



Tel. e Fax +39 059/217975 P.IVA 02219520364



Skype ID: studiobiagi

WEB: www.studiobiagi.it WEB: www.sbeuropeconsulting.com

E-mail: info@studiobiagi.it